

notevoli riduzioni di retribuzione;

Che tuttavia l'accennata sperequazione deve cessare;

Considerata peraltro l'opportunità di graduare la eliminazione completa di detti assegni;

Il Comitato esprime il parere che gli assegni medesimi vengano assorbiti dagli aumenti di retribuzione dovuti a promozione o ad aumenti di stipendio, in ragione del 25% degli aumenti stessi, in quanto occorre.

## 2- Cessazione della indennità di caro alloggi-

Il Direttore Generale ricorda che, con deliberazione 3 novembre 1926 della passata Amministrazione, fu assegnata al personale dell'Istituto, in via transitoria, una speciale indennità di caro alloggio, in relazione all'aumentato costo delle pigioni.

Tale indennità fu ragguagliata alla misura massima del 4.85% degli stipendi e fu corrisposta, con effetto 1° ottobre 1926, a tutti coloro che col 1° luglio stesso anno ave-